

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE

Articolo 1) E' costituita con sede in Roma una associazione in forma di confederazione denominata "**CONFEDERAZIONE SINDACALE ITALIANA LIBERE PROFESSIONI - CONFPROFESSIONI**" od anche, in forma abbreviata semplicemente "**CONFPROFESSIONI**".

La confederazione può aprire uffici di rappresentanza o altre sedi sia in Italia che all'Estero.

La confederazione è senza fini di lucro. E' apartitica.

TITOLO II - SCOPI DELLA CONFEDERAZIONE

Articolo 2) Quale autonoma parte sociale, la confederazione ha per scopo la partecipazione delle libere professioni a scelte politiche, economiche e sociali, nonché la tutela e valorizzazione del ruolo delle libere professioni a garanzia delle libertà costituzionali.

Si propone di conseguire tali scopi mediante:

- a) la rappresentanza sindacale unitaria in tutte le sedi politiche ed istituzionali delle organizzazioni confederate per ogni questione interessante la generalità dei Liberi Professionisti, restando di autonoma competenza delle rispettive organizzazioni la rappresentanza sindacale relativamente alle questioni riguardanti le singole rispettive categorie professionali;
- b) il coordinamento delle iniziative ed attività promosse nell'interesse generale delle Libere Professioni ed il sostegno delle azioni svolte dalle organizzazioni aderenti;
- c) lo studio e la promozione di iniziative legislative interessanti la collettività e le libere professioni in particolare;
- d) la designazione dei rappresentanti dei liberi professionisti presso Enti e Organismi Nazionali e Internazionali, ove la rappresentanza sindacale sia richiesta in modo unitario;
- e) la stipulazione con Enti previdenziali, bancari o di altro genere di convenzioni per riscuotere i contributi di assistenza contrattuale previsti dal C.C.N.L. Dipendenti di Studi Professionali con le modalità previste dalla legge 4 giugno 1973 n.311, sue eventuali modificazioni ed integrazioni e da ogni altra Legge in materia;
- f) l'istituzione e/o la partecipazione ad organismi in rappresentanza dei liberi professionisti;
- g) l'assunzione di tutte le iniziative comuni volte a favorire il dialogo con le Associazioni dei consumatori: istituzione di camere di conciliazione e risoluzione di eventuali controversie, attuazione e recepimento della normativa nazionale e comunitaria, definizione di percorsi condivisi per attestare la qualità della prestazione professionale secondo gli standards comunitari;
- h) la promozione e lo svolgimento di attività formative, culturali, convegnistiche ed in genere ogni altra attività al fine di favorire il raggiungimento degli scopi associativi.

La confederazione può aderire ad altre organizzazioni nazionali e internazionali che perseguono scopi analoghi a quelli previsti nel presente statuto.

La confederazione, per il perseguimento dei propri scopi, può infine assumere partecipazioni e/o interessenze in altri enti od imprese, anche societarie.

TITOLO III - ASSOCIATI

Articolo 3) Possono essere ammesse alla CONFPROFESSIONI le Associazioni e le Organizzazioni Sindacali Nazionali tra esercenti in modo autonomo professioni regolamentate ai sensi dell'art. 3 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 n. 2005/36/CE e successive modifiche e integrazioni, dotate di rappresentatività sul territorio nazionale secondo i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio Generale anche, eventualmente, con apposito regolamento.

Gli scopi delle organizzazioni debbono essere congruenti con quelli della CONFPROFESSIONI.

Articolo 4) L'organizzazione che desidera entrare a far parte della CONFPROFESSIONI deve inoltrare domanda di ammissione alla Giunta Esecutiva, allegando una scheda informativa, contenente i dati previsti da apposito Regolamento emanato dalla stessa Giunta Esecutiva; spetta a quest'ultima, che potrà delegarne il compito ad uno o più dei suoi componenti, predisporre l'istruttoria della domanda (nel corso della quale potranno essere richiesti tutti gli ulteriori documenti e informazioni ritenute necessarie o utili), da sottoporre in tempi brevi (comunque non

oltre tre mesi dal ricevimento della domanda) all'approvazione del Consiglio Generale. L'ammissione spetta in ogni caso al Consiglio Generale che dovrà tuttavia aver ottenuto:

- a. In caso di adesione richiesta da organizzazione priva di Albo, Ordine o Collegio, il consenso unanime del comparto competente;
- b. In ogni altro caso, il parere consultivo del comparto d'area competente.

In caso di diniego, la delibera dovrà essere motivata.

Articolo 5) Dalla data della delibera di ammissione decorreranno diritti ed obblighi per l'organizzazione ammessa, ivi compreso il versamento della quota associativa che, per il primo anno, sarà proporzionata ai mesi totali di effettiva appartenenza.

Articolo 6) Le organizzazioni ammesse, pur mantenendo la loro autonomia e la rappresentanza, quando tale rappresentanza non si riferisca alla generalità delle libere professioni, sono tenute:

- a) ad osservare le delibere adottate dagli organi della CONFPROFESSIONI su questioni interessanti la generalità dei liberi professionisti e a non assumere iniziative in contrasto con le delibere stesse;
- b) a pagare le quote di iscrizione, le quote associative annuali ordinarie o straordinarie ed ogni altro contributo complementare che verrà deciso dal Consiglio Generale;
- c) a fornire, nei limiti della vigente normativa sul trattamento dei dati, tutte le informazioni concernenti la propria struttura e il funzionamento dei propri organi statutari che la Giunta Esecutiva giudicherà necessarie per lo svolgimento dell'attività della CONFPROFESSIONI.

Articolo 7) La cessazione della qualifica di organizzazione associata potrà avvenire:

- a) per cessazione della attività dell'organizzazione associata;
- b) per recesso da comunicarsi per iscritto alla Giunta Esecutiva. La cessazione avrà effetto immediato, ma l'organizzazione sarà tenuta a pagare le quote relative all'intero esercizio in corso;
- c) per esclusione decisa dal Consiglio Generale, con delibera motivata, per inadempimento alle norme del presente statuto ovvero per il mancato rispetto di una o più delibere adottate con le maggioranze di cui al presente Statuto dallo stesso Consiglio Generale.

TITOLO IV - ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

Articolo 8) Sono organi della confederazione:

- il Consiglio Generale;
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori;
- le Delegazioni Regionali.

Con delibera della Giunta Esecutiva potranno essere inoltre costituite apposite Commissioni consultive o di studio, che dureranno in carica per il periodo di tempo indicato nella delibera istitutiva e comunque per un periodo non eccedente la durata in carica della Giunta Esecutiva stessa.

TITOLO V - IL CONSIGLIO GENERALE

Articolo 9) Il Consiglio Generale è costituito dai legali rappresentanti pro-tempore delle singole organizzazioni aderenti (che possono farsi sostituire) e da un delegato permanente per ciascuna delle stesse organizzazioni.

Articolo 10) Sono compiti del Consiglio Generale:

- a) la definizione degli obiettivi e delle strategie e l'esame dei risultati della CONFPROFESSIONI;
- b) il riconoscimento del carattere di generalità delle deliberazioni a sensi e per gli effetti dell'art. 6);
- c) l'elezione dei componenti della Giunta Esecutiva, previa determinazione del loro numero, e la nomina, nell'ambito della Giunta Esecutiva stessa, del Presidente e del Vice Presidente, secondo quanto previsto dal successivo art. 18;
- d) la revoca, mediante mozione di sfiducia, della Giunta Esecutiva o di uno o più dei suoi componenti;
- e) la nomina del Collegio dei Revisori;

- f) l'approvazione definitiva del testo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti degli studi professionali, previa consultazione dei comparti d'area di cui al successivo art. 17;
- g) la ratifica, su proposta ed iniziativa della Giunta Esecutiva, dell'esistenza dei requisiti per l'istituzione delle Delegazioni regionali;
- h) l'eventuale partecipazione ad iniziative che siano strumentali al perseguimento dei fini confederali e statutari;
- i) l'ammissione di nuove organizzazioni, con le modalità di cui al precedente articolo 4;
- j) l'esclusione di organizzazioni;
- k) l'approvazione dei bilanci annuali consuntivo e preventivo;
- l) l'approvazione delle quote di iscrizione, delle quote associative annuali e di ogni altro contributo complementare;
- m) le modificazioni al presente statuto;
- n) l'approvazione e la modifica, su proposta e iniziativa della Giunta Esecutiva, di eventuali regolamenti;
- o) l'istituzione e la regolamentazione di organismi di sistema quali Fondazioni e Centri Studi;
- p) lo scioglimento della CONFPROFESSIONI.

Articolo 11) Il Consiglio Generale è convocato, normalmente in Roma, dal Presidente (o, in caso di impedimento o inadempimento, dal Vice Presidente o dal Segretario della Giunta Esecutiva) almeno quattro volte all'anno e comunque:

- a) entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 31 ottobre per la approvazione del bilancio preventivo;
- b) quando ne faccia richiesta almeno un terzo delle Organizzazioni aderenti presentando uno schema di ordine del giorno. In questo caso, il Presidente (o, in caso di impedimento o inadempimento il Vice Presidente o il Segretario della Giunta Esecutiva) devono provvedere all'invio dell'avviso di convocazione non oltre i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta di convocazione ed il Consiglio Generale deve riunirsi entro i trenta giorni successivi all'invio dell'avviso di convocazione;
- c) quando ne faccia richiesta la maggioranza delle Organizzazioni aderenti, con le stesse modalità e gli stessi obblighi di cui al precedente paragrafo b), ma con la possibilità che, a richiesta delle Organizzazioni stesse, i termini di cui al precedente paragrafo b) possano essere ridotti alla metà.

Articolo 12) Il Consiglio Generale è convocato per mezzo di lettera raccomandata o telegramma o telex o telefax o posta elettronica, spediti a tutti i componenti almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e purché risulti la prova del ricevimento. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza; nei casi di urgenza, il termine di spedizione dell'avviso di convocazione può ridursi a cinque giorni prima della riunione (ma in questo caso deve essere sempre inviato per telegramma o telex o telefax o posta elettronica - e purché risulti la prova del ricevimento - e non solo per raccomandata).

Le riunioni del Consiglio Generale si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita la possibilità di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea.

Articolo 13) Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente (o dal Vice Presidente) della Giunta Esecutiva ed i suoi verbali sono redatti dal Segretario della Giunta Esecutiva.

Articolo 14) Ciascuna organizzazione aderente ha diritto ad un voto.

Articolo 15) Non sono ammesse al voto le organizzazioni che non sono in regola con i pagamenti di cui all'articolo 6.

Per la validità delle riunioni deve essere presente la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Articolo 16) Tutte le deliberazioni del Consiglio Generale saranno assunte a maggioranza semplice dei voti presenti, fatta eccezione per le deliberazioni seguenti, per le quali sarà necessario il voto favorevole dei due terzi dei voti dei componenti del Consiglio Generale:

- a) revoca della Giunta Esecutiva o di uno o più dei suoi membri (punto d dell'art.10);
 - b) ammissione ed esclusione delle organizzazioni (punti i – j dell'art.10);
- e per le deliberazioni seguenti, per le quali sarà necessario il voto favorevole dei tre quarti dei voti dei componenti del Consiglio Generale:
- a) modifiche al presente statuto (punto m dell'art.10);

b) scioglimento della CONFPROFESSIONI (punto p) dell'art.10).

TITOLO VI - I COMPARTI DI AREA

Articolo 17) La Confprofessioni è articolata per comparti di area professionale che vengono ora identificati nei seguenti: economia e lavoro – diritto e giustizia – sanità e salute – ambiente e territorio.

Le organizzazioni aderenti partecipano ai comparti di area in base al settore professionale di riferimento.

In sede della nomina della Giunta Esecutiva, per ogni comparto di area professionale sarà nominato dai rispettivi delegati nel Consiglio Generale un delegato d'area.

Ciascun delegato d'area fa parte di diritto della Giunta Esecutiva a partire dalla prima nomina successiva all'approvazione del presente Statuto.

Ogni comparto d'area potrà riunirsi su richiesta del delegato d'area o di tante organizzazioni aderenti che rappresentino almeno la metà delle organizzazioni complessivamente rappresentate dal comparto d'area, per discutere argomenti di interesse particolare dell'area di riferimento.

Ciascun comparto d'area potrà eventualmente munirsi di un regolamento.

TITOLO VII - LA GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 18) A partire dalla prima nomina successiva alla approvazione del presente Statuto, la Giunta Esecutiva viene eletta dal Consiglio Generale ed è composta da un numero di membri, non inferiore a otto e non superiore a undici, quale sarà determinato all'atto della nomina.

I membri della Giunta Esecutiva debbono essere scelti tra iscritti alle Organizzazioni aderenti, ma non necessariamente tra i componenti del Consiglio Generale e aver aderito, se e in quanto datori di lavoro, agli organismi del sistema.

In ogni caso, nella Giunta Esecutiva, ciascuno dei comparti d'area di cui al precedente articolo 17, dovrà essere rappresentato dal delegato d'area.

La Giunta Esecutiva dura in carica per un periodo di quattro anni dalla data della nomina ed i suoi membri possono essere rieletti. A partire dalla prima nomina successiva alla approvazione del presente Statuto, la carica del Presidente è riconfermabile consecutivamente solo per due mandati.

Qualora nel corso del mandato venga a mancare per qualsiasi causa uno o più dei suoi componenti, i restanti componenti dovranno al più presto convocare il Consiglio Generale per procedere alla sostituzione.

Le eventuali dimissioni di un componente della Giunta Esecutiva vanno comunicate per iscritto agli altri componenti e al Collegio dei Revisori, perché si possa procedere alla convocazione del Consiglio Generale per la sua sostituzione.

Articolo 19) Tutti i membri della Giunta Esecutiva dovranno operare esclusivamente con spirito di servizio e di dedizione ai principi statutari della CONFPROFESSIONI. Ad essi spetterà l'integrale rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il riconoscimento di un eventuale gettone di presenza stabilito dal Consiglio Generale.

Articolo 20) La Giunta Esecutiva nomina fra i suoi membri il Segretario ed il Tesoriere.

Articolo 21) La Giunta Esecutiva viene convocata dal Presidente (o, in caso di impedimento o inadempimento dal Vice-Presidente) ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri. Le convocazioni sono fatte a mezzo di lettera raccomandata o telegramma o telex o telefax o posta elettronica (e purché risulti la prova del ricevimento) spediti a tutti i componenti almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di particolare urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza. Le riunioni della Giunta Esecutiva sono presiedute dal Presidente (o in sua assenza dal Vice-Presidente) e verbalizzate dal Segretario.

Le riunioni della Giunta Esecutiva si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita la possibilità di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea.

Articolo 22) Sono prerogative della Giunta Esecutiva:

- a) la definizione del piano di attuazione degli obiettivi e delle strategie della CONFPROFESSIONI deliberate dal Consiglio Generale;
- b) la realizzazione del piano stesso per ogni suo aspetto, una volta che esso sia stato approvato dal Consiglio Generale;
- c) la gestione della immagine, della comunicazione e in genere di ogni manifestazione esterna della CONFPROFESSIONI;
- d) la realizzazione, attraverso decisioni operative, del principio della rappresentanza sindacale del complesso delle libere professioni, e ciò attraverso la partecipazione ad ogni occasione di concertazione ad ogni livello, ivi espressamente compresa la trattazione e la conclusione del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti degli studi professionali, il tutto con l'approvazione definitiva del Consiglio Generale (punto f dell'art. 10);
- e) la nomina e la revoca dei rappresentanti della CONFPROFESSIONI in tutti gli organismi in cui sia richiesta. Tali nomine, nel loro complesso, dovranno rispettare indicativamente l'equilibrio tra i comparti d'area di cui al precedente articolo 17 e i requisiti personali già definiti per la nomina dei componenti della Giunta Esecutiva;
- f) la nomina dei Commissari per l'avvio delle Delegazioni Regionali;
- g) la revoca delle Delegazioni Regionali;
- h) la predisposizione delle proposte dei bilanci annuali preventivo e consuntivo;
- i) l'attuazione di quanto sia necessario per il raggiungimento degli scopi della CONFPROFESSIONI, ivi compresa l'organizzazione interna con la possibilità di assumere dipendenti e dirigenti (anche con il titolo di Direttore) e di costituire e regolare una o più commissioni o simili;
- j) ogni decisione su problemi di ordine operativo e/o di particolare urgenza;
- l) l'assunzione e l'esecuzione di ogni deliberazione di ordinaria amministrazione, ivi comprese quelle sui rimborsi spese dei suoi componenti.

Articolo 23) Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide se vi partecipa la maggioranza dei componenti eletti; le sue deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. Le delibere di revoca di cui all'art. 22 lett. e) e g) sono prese con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

TITOLO VIII - IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Articolo 24) Il Presidente non può essere legale rappresentante di una organizzazione associata e ove lo sia al momento della nomina, deve dare le dimissioni da questa carica entro quindici giorni.

Articolo 25) Il Presidente ha la rappresentanza legale della CONFPROFESSIONI di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca il Consiglio Generale e la Giunta Esecutiva. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente.

Articolo 26) Il Presidente uscente (purché non revocato a norma del precedente articolo 10) può essere chiamato a partecipare a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva, con rimborso delle spese, e per il tempo che i rispettivi organi ritengano eventualmente necessario od opportuno.

Articolo 27) Al Vice-Presidente, potranno essere assegnate specifiche deleghe operative individuate dalla Giunta Esecutiva.

TITOLO IX - IL SEGRETARIO

Articolo 28) Il Segretario della Giunta Esecutiva cura la redazione del verbale delle riunioni del Consiglio Generale e della stessa Giunta Esecutiva; tiene in ordine i relativi libri, tiene un elenco delle organizzazioni associate e delle relative rappresentanze, cura in genere la corrispondenza e l'invio degli avvisi di convocazione delle riunioni, su delega del Presidente; sovrintende alla organizzazione dell'archivio di tutta la attività della Confederazione.

TITOLO X - IL TESORIERE

Articolo 29) Il Tesoriere predispose i bilanci preventivo e consuntivo; richiede le quote di iscrizione, quelle associative annuali ed ogni altro contributo deliberato; procede a tutti gli incassi e i pagamenti; tiene in ordine la contabilità sociale.

TITOLO XI - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 30) Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità della CONFPROFESSIONI, di accertarne la consistenza di cassa e di redigere una relazione ai bilanci annuali; per gli indicati scopi esso può compiere in qualsiasi momento atti di ispezione e controllo e ha diritto di ricevere gli avvisi di convocazione delle riunioni della Giunta Esecutiva, alle quali può partecipare senza diritto di voto. Il Collegio viene eletto dal Consiglio Generale in occasione di ogni rinnovo della Giunta Esecutiva ed è composto da tre membri che durano in carica per lo stesso periodo di tempo determinato per i componenti della Giunta e sono rieleggibili con gli stessi limiti. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Ai membri del Collegio spetterà l'integrale rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Le cariche sono gratuite, salvo il riconoscimento di un eventuale gettone di presenza stabilito dal Consiglio Generale.

TITOLO XII - DECADENZA E REVOCA PER ASSENZA

Articolo 31) I membri della Giunta Esecutiva sono considerati decaduti se nel corso dello stesso anno solare risultino assenti (giustificati o meno) da più della metà delle riunioni indette dalla predetta Giunta Esecutiva.

I rappresentanti nominati da CONFPROFESSIONI negli organismi di qualsiasi tipo che nel corso dello stesso anno solare risultino assenti (giustificati o meno) per più di tre volte dalle riunioni indette dall'organismo, nel quale sono nominati, potranno essere revocati dalla Giunta Esecutiva.

I rappresentanti, di cui al comma precedente, hanno l'obbligo, se convocati, di partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva e, più in generale, di garantire il rispetto delle linee politiche della Confederazione. I suddetti rappresentanti potranno essere revocati dalla Giunta Esecutiva con le modalità di voto previste dall'art. 23.

TITOLO XIII - DELEGAZIONI REGIONALI

Articolo 32) In ciascuna Regione possono costituirsi Delegazioni Regionali, costituite dai legali rappresentanti pro-tempore delle organizzazioni regionali o territoriali delle organizzazioni aderenti alla CONFPROFESSIONI e da un loro delegato.

La Delegazione regionale, e per essa il Presidente regionale, ha la rappresentanza sindacale unitaria delle organizzazioni aderenti per ogni questione di ambito regionale interessante la generalità dei liberi professionisti, restando di autonoma competenza delle rispettive organizzazioni la rappresentanza sindacale delle singole categorie professionali.

L'organizzazione e il funzionamento delle Delegazioni Regionali dovrà corrispondere, con gli opportuni adattamenti, all'organizzazione degli organi centrali in base al presente Statuto e ad un emanando Regolamento.

E' compito delle Delegazioni Regionali promuovere iniziative di interesse locale, attuando a livello regionale le iniziative e le delibere assunte dal Consiglio Generale e dalla Giunta Esecutiva; ogni iniziativa non potrà mai porsi in contrasto con gli indirizzi deliberati di volta in volta dagli organi statutari della CONFPROFESSIONI, ai quali le Delegazioni Regionali dovranno riferire regolarmente e tempestivamente circa le proprie riunioni e le attività svolte. In tale ambito, le Delegazioni Regionali rappresentano la confederazione nei rapporti con i terzi.

Ciascuna Delegazione Regionale potrà eventualmente designare dei referenti provinciali.

La Giunta Esecutiva, per favorire la diffusione e il corretto funzionamento delle Delegazioni Regionali, provvederà alla nomina di un Commissario che assumerà tutte le funzioni di Presidente pro-tempore, e, con le modalità più opportune avrà il compito di insediare gli organi direttivi nei seguenti casi:

- costituzione e avvio di nuove Delegazioni Regionali, con l'onere, per il Commissario, di provvedere anche all'accreditamento presso le istituzioni territoriali;
- intervenuta revoca delle Delegazioni Regionali per mancato adeguamento al vigente Statuto e al successivo Regolamento attuativo, nonché per gravi violazioni alle direttive confederali.

Le Delegazioni Regionali potranno costituire un coordinamento nazionale, definito Consulta delle Delegazioni Regionali, composto dai Presidenti regionali o da un loro delegato. La Consulta individuerà un proprio coordinatore. Tale Consulta sarà presieduta dal Presidente di CONFPROFESSIONI. In sua assenza ne farà le funzioni il coordinatore.

I presidenti della Giunta esecutiva di ciascuna Delegazione (o un loro delegato) hanno diritto di partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio Generale ed il coordinatore della Consulta (o un suo delegato) ha diritto di partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della Giunta Esecutiva. Scopo della Consulta è favorire l'interscambio di esperienze ed attività, nonché l'omogeneo ed equilibrato sviluppo delle Delegazioni Regionali, nell'interesse di CONFPROFESSIONI.

TITOLO XIV - QUOTE DI ASSOCIAZIONE

Articolo 33) La quota di iscrizione dovuta dai nuovi associati, la quota associativa annuale e le modalità di pagamento sono proposte dalla Giunta Esecutiva ed approvate dal Consiglio Generale.

TITOLO XIV - PATRIMONIO

Articolo 34) Il patrimonio della CONFPROFESSIONI è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della CONFPROFESSIONI sono costituite:

- a) dalle eventuali quote di iscrizione;
- b) dalle quote associative annuali;
- c) dai contributi di cui alla lettera f) dell'articolo 2) del presente statuto e da ogni altro contributo;
- d) dal ricavato della organizzazione di manifestazioni;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

TITOLO XVI - ESERCIZI SOCIALI - BILANCI - DURATA

Articolo 35) L'esercizio sociale è annuale e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Entro il novantesimo giorno dell'anno successivo la Giunta Esecutiva invierà a tutte le organizzazioni aderenti il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, per l'approvazione da parte del Consiglio Generale entro il centoventesimo giorno. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta Esecutiva invierà a tutte le Organizzazioni aderenti il bilancio preventivo del successivo esercizio, per l'approvazione dello stesso entro il 31 ottobre.

Articolo 36) La CONFPROFESSIONI ha durata illimitata.

TITOLO XVII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 37) Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto, si applicheranno le norme di legge.